

N. R.G. 2365/2024

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI****Sezione Civile**

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in persone dei magistrati:

dott.ssa Giulisa Isadora Loi  
dott.ssa Luisa Dalla Via  
dott. Matteo Aranci

Presidente f.f.  
giudice est.  
giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 L. Fall. promosso da

Parte\_1 ( C.F.\_1 ) rappresentato e difeso dall'avv.ta Valeria  
a

**RICORRENTE**

nei confronti di

**Liquidazione Giudiziale** CP\_1 – in persona del Curatore dott.ssa Controparte\_2  
R MACE

\*\*\*

**Conclusioni delle parti:**Per parte ricorrente Parte\_1

*“CHIEDE di essere ammesso al passivo della Liquidazione Controparte\_3 per il complessivo importo di € 209.352,00 di cui € 150.000,00 per onorari, € spese forfetizzate, € 6.600,00 per contributo CNDC ed € 37.752,00 per IVA, il tutto in prededuzione e, nell'ambito della prededuzione, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., oltre interessi maturati e maturandi sino alla data di deposito del progetto di riparto, con vittoria di spese ed onorari”.*

§§§

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso ex art. 206 CCII il dott. Parte\_1 ha proposto opposizione allo stato passivo, reso esecutivo con decreto in unificato in data 02/12/2024, con cui il Giudice Delegato, in adesione alla proposta della Curatela, aveva disposto: *“l'ammissione per euro 157.014,00 nella classe Prededuzioni nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. pari al 75% del credito richiesto ex art. 6 primo comma lettera c) CCII. CP\_1 è stata ammessa al concordato in data 23.04.2021, il concordato è stato omologato 22.; l'ammissione per euro 52.338,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.*

*pari al 25% del credito richiesto ex art. 6 primo comma lettera c) CCII. Il credito deriva dall'attività del professionista, svolta in funzione della presentazione del concordato preventivo ed è comprensiva del compenso pattuito, delle spese, della CPA e dell'IVA. Il compenso deriva da lettera di mandato professionale. Prima di effettuare il pagamento dovrà essere emessa regolare fattura".*

A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto che:

- con istanza tempestiva aveva richiesto l'ammissione allo stato passivo della procedura il credito di €209.352,00 (comprensivo di oneri di legge) integralmente nella classe prededuzioni con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 C.C.;
- il credito in questione riguarda gli onorari dovuti al ricorrente, in forza di specifico mandato rilasciato da **CP\_1** in bonis in data 30/07/2019, per le attività di:
  - o assistenza nella predisposizione e presentazione della domanda prenotativa ex art. 161 VI comma L.F. al Tribunale di Lodi,
  - o assistenza nella predisposizione e presentazione della proposta, piano e documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;
  - o assistenza nella predisposizione e presentazione della proposta, piano e documentazione per l'ammissione al concordato preventivo liquidatorio ovvero in continuità aziendale ex art. 186 bis L.F.
- il credito in parola veniva riconosciuto come integralmente soggetto a prededuzione nell'ambito della proposta concordataria, omologata con sentenza passata in giudicato.
- ciò comporta che l'intero credito attiene quindi concettualmente, in toto, al concordato che, ratione temporis, era regolato dalla Legge Fallimentare, con la conseguenza che esso deve essere interamente ammesso in prededuzione;
- inoltre, poiché la procedura di liquidazione giudiziale è attinta da un vincolo di consecuzione rispetto alla procedura di concordato preventivo esauritasi per rinuncia da parte di **CP\_1**, allora dovrà necessariamente trovare applicazione il disposto dell'art. 6 comma 2 CCII, di talché la prededuzione dovrà essere garantita in misura pari al 100%, senza la riduzione al 75%.

La Liquidazione Giudiziale, alla quale è stato regolarmente notificato il ricorso in opposizione, non si è costituita, ed è comparsa in persona del Curatore all'udienza del 11.04.2025, alla quale ha insistito per l'applicazione dell'art. 6, comma 1, CCII al credito del professionista.

**2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.**

Come correttamente ritenuto dal Giudice Delegato, in adesione alla proposta dal Curatore, deve applicarsi nel caso di specie l'art. 6, comma 1, lett. c), CCII, a mente del quale *"Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: ... c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47 ..."*.

Considerato, infatti, che la prededuzione è un istituto processuale e non una qualità intrinseca del credito, deve trovare applicazione la norma in relazione alla quale la prededuzione viene invocata. Poiché nel caso in esame il riconoscimento della prededuzione è stato richiesto in sede di insinuazione allo Stato Passivo della procedura di liquidazione giudiziale, che è stata dichiarata con sentenza in data 15/01/2024, e cioè nel vigore del nuovo Codice della Crisi, il credito del professionista non può che essere ammesso in prededuzione nei limiti del 75% di cui all'art. 6, comma 1 CCII.

Va osservato, inoltre, che la consecuzione invocata dall'opponente, sebbene costituisca il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità del credito in questione (e sotto tale profilo, infatti, vi è continuità normativa tra Legge Fallimentare e nuovo art. 6 CCII), tuttavia non può portare all'applicazione di una normativa oramai non più vigente. Diversamente opinando, infatti, in seguito alla rinuncia al concordato da parte di *CP\_1*, si sarebbe per assurdo dovuto procedere alla dichiarazione di fallimento, ai sensi della Le ., in luogo dell'apertura della liquidazione giudiziale, il che evidentemente non è una soluzione in alcun modo prospettabile.

D'altra parte, anche la tutela dell'affidamento non può che trovare un temperamento derivante dal richiamato mutamento normativo e dall'applicazione della nuova disciplina. In ogni caso, preme rilevare come l'affidamento invocato dall'opponente deve ritenersi adeguatamente garantito nel suo nucleo essenziale, nonostante l'intervenuta modifica, dal momento che ai sensi dell'art. 6 CCII, la prededuzione viene comunque riconosciuta nella misura del 75%.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento e deve confermarsi l'ammissione del credito del professionista, così come da decreto in data 29/11/2024 che ha dichiarato esecutivo lo Stato Passivo oggetto di impugnazione.

3. Nulla sulle spese, tenuto conto della mancata costituzione della Procedura vittoriosa.

#### **PMQ**

**RIGETTA** il ricorso proposto da *Parte\_1* e, per l'effetto, **conferma** il decreto di esecutività dello stato passivo impugnato, pronunciato in data 29/11/2024.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.

La Giudice rel./est.  
*dott.ssa Luisa Dalla Via*

La Presidente f.f.  
*dott.ssa Giulia Isadora Loi*